

Camera dei Deputati

XVII Legislatura

XII Commissione (Affari Sociali)

Audizione

A.C. 3868

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute"

Roma, 10 ottobre 2016

Il disegno di legge AC 3868 *“Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”* reca, al capo II, la modifica della disciplina delle professioni sanitarie.

Il testo iniziale prevedeva, tra l'altro, il riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie senza introdurre nuovi profili professionali sanitari.

Nel corso dell'esame in Senato sono state aggiunte nel testo alcune disposizioni dirette ad istituire le professioni di osteopata e chiropratico, inserendole all'interno delle professioni sanitarie ed individuando il possesso della laurea quale requisito abilitante per il loro esercizio (articoli 4 e 5).

Alla luce delle novità introdotte, Confartigianato ritiene che il provvedimento possa rappresentare la sede opportuna per dare risposta alle istanze degli odontotecnici italiani che oramai da lungo tempo sostengono la necessità di ricondurre anche l'attività di odontotecnico nell'ambito delle professioni sanitarie.

La questione è stata già posta all'attenzione dell'Aula del Senato nel corso dell'esame di questo provvedimento, con la presentazione di un emendamento, trasformato in ordine del giorno che impegna il Governo ad affrontare e risolvere tale tematica. Nella stessa direzione vanno alcune risoluzioni presentate in questa Commissione.

Confartigianato ritiene che la soluzione di questo problema non sia più rinviabile e auspica che possa trovare spazio in questo provvedimento.

Gli odontotecnici italiani, oltre 23.000 addetti che operano in circa 13.000 laboratori, attraversano, infatti, un periodo di grave difficoltà a causa di due elementi fortemente penalizzanti:

- l'assenza di un aggiornamento della disciplina del settore, ancorata a norme risalenti al 1928;
- l'esercizio abusivo della professione, aggravato dal recente sviluppo di nuove tecnologie che consentono la fabbricazione di dispositivi anche da parte di soggetti non abilitati.

Relativamente a quest'ultimo aspetto Confartigianato, come già evidenziato nel corso dell'Audizione in Commissione Giustizia alla Camera sul DDL relativo all'esercizio abusivo delle professioni, ritiene che debbano essere innalzate le sanzioni previste per l'esercizio abusivo nonché introdotte sanzioni a carico del professionista che collabora con chi esercita abusivamente (prestanome).

La professione dell'odontotecnico è, infatti, ancora oggi disciplinata dal Regio Decreto 31 maggio 1928, n. 1334 che la definisce come *arte ausiliaria delle professioni sanitarie*.

Tale normativa poggia su un'immagine obsoleta dell'odontotecnico, determinando, da un lato, un'ingiustificata compressione del ruolo professionale e, dall'altro, risultando inadeguata a tutelare la salute dei pazienti.

Si consideri, ad esempio, che l'attuale disciplina, risalente agli anni '20, non fa riferimento alcuno ai "dispositivi medici su misura", tra cui rientrano i prodotti realizzati dagli odontotecnici.

Tali dispositivi sono oggetto di una specifica disciplina europea (direttiva 93/42/CEE, così come successivamente modificata e recepita in Italia, da ultimo, con Decreto legislativo n. 37/2010) che obbliga l'odontotecnico a redigere, per ciascun dispositivo, una dichiarazione di conformità al fine di consentire al paziente di identificare il produttore e di verificare i materiali utilizzati.

La tutela del consumatore, ed in particolare la tutela della salute, rappresentano motivi imperativi di interesse generale, ribaditi e rafforzati dal nuovo regolamento UE sui dispositivi medici in fase di approvazione, che richiedono e giustificano l'aggiornamento della disciplina della professione dell'odontotecnico.

Diversi Paesi europei (ad esempio Spagna, Austria, Irlanda, Grecia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Slovenia, Malta, Slovacchia, Finlandia e Norvegia) hanno, infatti, già collocato l'attività di odontotecnico nell'ambito delle professioni sanitarie.

Il riconoscimento del profilo sanitario dell'odontotecnico darebbe, inoltre, ai professionisti italiani l'opportunità di richiedere l'adozione della Tessera professionale europea (EPC) favorendone la libera circolazione all'interno del mercato unico europeo.

Anche in Italia si è sviluppato un percorso legislativo volto all'inserimento dell'odontotecnico tra le professioni sanitarie che, tuttavia, non è stato portato a compimento:

- un primo importante riconoscimento è contenuto nella riforma delle professioni sanitarie ove si prevede che la denominazione “professione sanitaria ausiliaria”, contenuta in ogni provvedimento di legge, sia sostituita dalla denominazione “professione sanitaria” (art. 1 della legge 26 febbraio 1999, n. 42);
- nel 2001 il Consiglio Superiore di Sanità ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministero della Sanità relativo alla figura professionale dell'odontotecnico, sostenendo testualmente *“che la figura dell'Odontotecnico sia inserita nella Classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche - area tecnico assistenziale - (classe 3), di cui al Decreto del MURST del 2/4/2001”*;
- in senso analogo il parere del Consiglio di Stato, sul citato schema di decreto, ha evidenziato la posizione del Ministero della Salute secondo la quale l'attività di odontotecnico potesse essere ricondotta tra le professioni sanitarie;
- successivamente la legge n. 43/06 sulle professioni sanitarie ha stabilito che l'individuazione di nuove professioni sanitarie dovesse essere effettuata mediante accordo in Conferenza Stato-Regioni (art. 5, co. 2);
- nel 2007 il Ministero della Salute ha predisposto il citato schema di Accordo definendo l'ambito di attività, il contesto operativo e il titolo di abilitazione per l'esercizio dell'attività di odontotecnico.

Il processo di approvazione dell'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni non si è concluso a causa della fine anticipata della XV Legislatura. Lo stesso esito si è avuto nel corso della XVI Legislatura.

A sostegno del compimento dell'iter del riconoscimento, alcune Regioni hanno sollecitato l'intervento di Governo, Parlamento e Conferenza Stato-Regioni, evidenziando come la peculiarità del settore, l'importanza della qualità delle lavorazioni eseguite e la tutela dei cittadini-pazienti siano elementi a favore del riconoscimento della professione sanitaria odontotecnica:

- Toscana (mozione n. 199 del 29/01/2016);
- Puglia (ordine del giorno n. 249 del 28/10/2014);
- Piemonte (mozione n. 18 del 30/09/2014 e ordine del giorno n. 5 del 30/09/ 2014);
- Marche (mozione del 17/06/2014);
- Liguria (ordine del giorno del 25/03/2014);
- Lazio (mozione n. 113 del 17/12/2013).

In questa legislatura il riconoscimento della professione sanitaria odontotecnica è stato, inoltre, oggetto di alcuni atti parlamentari:

- emendamento 12.0.200 (Sen. Astorre) presentato in Senato al disegno di legge in esame, teso ad istituire l'albo per la professione sanitaria di odontotecnico, e poi trasformato ed approvato come ordine del giorno (o.d.g. n. G12.0.200 - Astorre)

- le risoluzioni 7/00524 (On. Calabro' ed altri) e 7/00549 (On. Sbroolini ed altri) presentate nel 2014 in Commissione Affari Sociali della Camera dirette ad impegnare il Governo a ritrasmettere alla Conferenza Stato-Regioni lo schema di accordo del 2007 relativo al riconoscimento del profilo professionale.

Proposta

La proposta di Confartigianato è tesa a risolvere le criticità collegate al complesso iter di individuazione delle nuove professioni sanitarie prevista dall'art. 5 della legge n. 43/06.

Il profilo professionale dell'odontotecnico, infatti, come sopra ricordato pur essendo stato oggetto di pareri positivi sia tecnici (Consiglio Superiore di Sanità, e Ministero della Sanità) che politici (Schema di Accordo del Ministro trasmesso alla Conferenza delle Regioni) non si è mai concluso proprio a causa di tale complessità.

La proposta di Confartigianato, invece, contiene, da un lato, principi e norme direttamente applicabili, in grado di fornire una soluzione chiara ed uniforme sin dall'entrata in vigore della disciplina, e dall'altro, rimanda gli aspetti di diretta competenza delle Regioni all'accordo tra Stato e Regioni, in particolare la formazione e l'equipollenza dei titoli abilitativi.

La proposta si mantiene, quindi, pienamente nell'alveo della legittimità costituzionale in quanto, come più volte ribadito dalla giurisprudenza della Consulta in materia di professioni, *"la potestà legislativa concorrente delle*

Regioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata allo Stato, per il suo carattere di principio necessariamente unitario" (sentenze n. 178 del 2014, n. 108 del 2012, n. 230 del 2011 e n. 300 del 2010).

Alla luce di quanto sopra esposto, la proposta di Confartigianato si articola in tre punti fondamentali:

- a) requisiti di accesso e formazione;
- b) ambito di attività;
- c) normativa transitoria.

a) REQUISITI DI ACCESSO E FORMAZIONE

Occorre ricomprendere l'odontotecnico tra le professioni sanitarie e, a tal fine, prevedere il conseguimento della laurea quale unico requisito di accesso alla professione, in linea con le altre professioni sanitarie introdotte e disciplinate dal presente disegno di legge (osteopata, chiropratico).

Al fine di consentire un'adeguata preparazione, il percorso universitario triennale della laurea odontotecnica potrebbe prevedere lo studio delle seguenti materie:

- fisiologia;
- scienze dei materiali (con specifico riferimento a quelli di nuova generazione);
- anatomia gnatologica;

- tecnologia protesica (morfologia dei denti e delle arcate dentarie);
- radiologia (limitatamente alla lettura delle radiografie);
- igiene (regole base per collaborare con lo studio odontoiatrico);
- istologia (per la conoscenza dei tessuti della bocca e della testa);
- lingua straniera (inglese).

Sotto un profilo pratico-operativo, la formazione odontotecnica potrebbe, altresì, comprendere la svolgimento di attività di laboratorio relativa a:

- tecnologie tradizionali e innovative (CAD\CAM);
- fisica;
- scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche;
- scienze e tecnologie informatiche;
- scienze e tecnologie meccaniche;
- servizi socio-sanitari;
- conversazione in lingua straniera.

b) AMBITO DI ATTIVITÀ

Occorre definire con chiarezza l'attività dell'odontotecnico, quale fabbricante di dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico, specificando altresì il differente ruolo professionale dell'odontoiatra al quale è riservato, in via esclusiva, ogni atto preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo sul paziente.

Al fine di scoraggiare forme di esercizio abusivo della professione è opportuno disciplinare il rapporto di collaborazione tra odontotecnico e odontoiatra, prevedendo che su richiesta, alla presenza e sotto la responsabilità dell'odontoiatra, l'odontotecnico possa collaborare con quest'ultimo negli atti di verifica di congruità dei dispositivi medici su misura allo scopo di ottimizzare, al di fuori del cavo orale, tutti gli elementi relativi esclusivamente al manufatto che l'odontotecnico realizza.

c) NORMATIVA TRANSITORIA

Il riconoscimento del profilo odontotecnico dovrebbe, inoltre, essere corredato da una normativa transitoria volta a consentire l'immediata operatività delle disposizioni introdotte e l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con la nuova disciplina proposta (in particolare gli articoli 8 e 11 del Regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334).

Infine, è opportuno affidare alla Conferenza Stato-Regioni il compito di stabilire i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti.

Per quanto concerne il coordinamento con la legislazione previgente, si propone di abrogare i riferimenti all'odontotecnico contenuti dalla normativa degli anni '20 e *l'elenco delle attrezzature tecniche e strumentali degli odontotecnici* oramai non più attuale (allegato A del decreto del Ministro della Sanità del 3/05/94).

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

AC 3868

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute

Articolo 5

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Art. 5 - bis

(Professione sanitaria di odontotecnico)

1. Nell'ambito delle professioni sanitarie è compresa la professione dell'odontotecnico.
2. Per l'esercizio della professione sanitaria di odontotecnico è necessario il possesso della laurea abilitante o titolo equipollente.
3. L'odontotecnico provvede, in qualità di fabbricante, alla costruzione dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico, in coerenza con la prescrizione, contenente le specifiche cliniche progettuali, rilasciata dall'odontoiatria, cui è riservato, in via esclusiva ogni atto preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo.
4. L'odontotecnico, su richiesta, alla presenza e sotto la responsabilità dell'abilitato a norma di legge all'esercizio dell'odontoiatria, può collaborare, solo all'interno di strutture odontoiatriche autorizzate ai

sensi delle normative vigenti, agli atti di verifica di congruità dei dispositivi medici su misura, al solo scopo di ottimizzare, al di fuori del cavo orale, tutti gli elementi relativi esclusivamente al manufatto che egli stesso realizza.

5. La produzione dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico viene realizzata esclusivamente all'interno di laboratori in possesso dei requisiti previsti ed autorizzati ai sensi delle normative vigenti, sotto l'esclusiva responsabilità dell'odontotecnico.
6. L'odontotecnico, nell'ambito delle proprie competenze:
 - a) è responsabile dell'organizzazione, pianificazione e qualità degli atti professionali svolti;
 - b) esegue, su indicazione dell'abilitato all'esercizio dell'odontoiatria, le modifiche sui dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico;
 - c) svolge attività didattica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
7. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione sanitaria di cui al comma 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari e acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sei mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge, è definito l'ordinamento didattico della formazione universitaria in odontotecnica all'interno della Facoltà di medicina e chirurgia, eventualmente in collaborazione con altre Facoltà. Ulteriori competenze e disposizioni riconducibili alla professione dell'odontotecnico sono individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 1 febbraio 2006, n. 43.

8. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni del decreto del Ministro della Sanità del 23 aprile 1992 (Disposizioni generali per l'ammissione ai corsi per l'esercizio delle arti ausiliare di ottico ed odontotecnico nonché la durata e la conclusione dei corsi stessi) limitatamente ai corsi per l'esercizio dell'arte ausiliaria di Odontotecnico, sono abrogate garantendo, comunque, il completamento degli studi agli allievi che siano già iscritti ai corsi stessi.
9. I titoli di odontotecnico, conseguiti in base alla normativa vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, nonché quelli conseguiti dagli iscritti ai corsi di cui al comma 8, sono idonei al proseguimento dell'attività professionale.
10. A partire dalla data di entrata in vigore del presente legge sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'art. 1 della legge 23 giugno 1927, n. 1264 sono soppresse le parole: "dell'odontotecnico,";
 - b) l'allegato A del decreto del Ministro della Sanità del 3 maggio 1994 è abrogato.

- c) al Regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334 gli articolo 8 e 11 sono abrogati e all'articolo 1 le parole: "dell'odontotecnico" sono soppresse."

